

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Repertorio n.

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

del

CONTRATTO APPLICATIVO N. 04/2024 (CIG DERIVATO

A0642A3A74) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E

SPECIALI derivante dall'Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione degli

impianti elettrici e speciali, comprese le reti di trasmissione dati, a servizio degli

immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro - area Firenze

Centro e Mugello” CIG 9420308C13

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

l'Azienda USL Toscana centro, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova

n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del RUP delegato

Ing. Fabio Rossi, in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze,

nato a Firenze il 01/05/1975 e domiciliato per la carica in via San Salvi 12 Firenze

(FI) – C.F.: RSSFBA75E01D612, giusta delega di cui alla nota del Direttore

della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze del 07/02/2022, che in seguito per

brevità sarà denominata “Stazione Appaltante”;

E

OLV SRL con sede legale in Via Volontari della Libertà n. 25, Zona Industriale

Terrafino Empoli (FI) C.F./P.IVA 02144490485, di seguito denominato

“Soggetto incaricato”, in persona del legale rappresentante della società, Orlandi

Massimo, nato a Empoli il 06/08/1964 C.F. RLNMSM64M06D403Q;

PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n. 2521 del 14/11/2022 con contestuale dichiarazione di efficacia è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa e conseguentemente, in data 19/01/2023 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro;
 - in data 27/03/2023 è stata formalizzata l'accettazione del primo contratto applicativo prot. n. 13239 del 22/02/2023, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante invio tramite PEC della lettera di sottoscrizione firmata digitalmente dal legale rappresentante di Codesta Ditta;
 - in data 14/02/2024 è stata formalizzata l'accettazione del secondo contratto applicativo prot. n. 11046 del 14/02/2024, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante invio tramite PEC della lettera di sottoscrizione firmata digitalmente dal legale rappresentante di Codesta Ditta;
 - in data 17/05/2024 è stata formalizzata l'accettazione del terzo contratto applicativo concluso in forma di scrittura privata, mediante invio tramite PEC del documento sottoscritto dal Legale Rappresentante di codesta ditta;
- lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), nonché da quelle sotto riportate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto applicativo l'Azienda USL Toscana centro affida l'esecuzione delle seguenti attività disciplinate nell'Accordo Quadro:

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.

2. Le attività di cui al comma 1 consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni:

manutenzioni ordinarie, manutenzioni correttive a guasto e adeguamenti impiantistici.

3. Le lavorazioni appartengono alla categoria di cui agli artt. 2 e 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – Importo del contratto applicativo

L'importo contrattuale del presente contratto applicativo è stabilito in Euro 110.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantizzati in Euro 5.000,00, per un totale di Euro 115.000,00, oltre IVA di legge, da contabilizzare a consuntivo sulla base degli effettivi ordini di lavoro eseguiti e riconosciuti dalla Direzione dei Lavori. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Art. 3 - Prezzi di riferimento

Per l'applicazione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dagli artt. 20, 27 e 28 del Capitolato speciale d'appalto. Ai predetti prezzi deve essere applicato il ribasso contrattuale offerto con le modalità previste dagli articoli sopra citati.

Art. 4 – Durata e modalità di esecuzione dei lavori

1. Il termine per far eseguire i lavori oggetto del presente contratto decorre dalla

data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

2. La decorrenza del contratto applicativo è fissata alla data di trasmissione mediante PEC dall'Appaltatore alla Stazione appaltante del contratto stesso debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

3. Il termine di validità del presente contratto applicativo viene pertanto stabilito in concomitanza con la scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento (02/08/2025), indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo, e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di un lavoro richiesto con il presente contratto applicativo, quest'ultimo continuerà a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo per l'ultimazione dello stesso.

Le modalità di esecuzione dei lavori disposti con il presente contratto applicativo sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto e nel contratto Accordo quadro.

Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere come riportato nel contratto Accordo quadro.

Art. 5 - Pagamenti e penalità

La contabilizzazione ed il pagamento degli interventi e dei lavori oggetto del presente contratto applicativo avverrà in conformità a quanto previsto dagli artt. 20, 22, 23, 24, 25 e dall'art. 8 del contratto Accordo quadro.

In caso di subappalto, il pagamento dei subappaltatori è regolato dall'art. 21 del contratto Accordo Quadro.

Le penalità sono regolate in conformità a quanto previsto nell'art. 5 del CSA.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati ex art.3 L.136/2010 che di seguito si trascrivono, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, ed esime l'Azienda da ogni responsabilità conseguente.

Conti correnti dedicati:

A) ISTITUTO BNL EMPOLI AGENZIA EMPOLI VIA G.DEL PAPA 10/R
C/C9355 IBAN: IT45T010053783000000009355 DATA DI ACCENSIONE
C/C 05/11/1990;

B) ISTITUTO INTESA SAN PAOLO AGENZIA EMPOLI VIA P.
ROLANDO 6 C/C 50462/1000/441 IBAN IT31Q0306937839100000000441
DATA DI ACCENSIONE C/C 24/9/2010;

C) ISTITUTO BANCA CAMBIANO AGENZIA EMPOLI 37831 C/C
3166690/2 IBAN IT46X0842537831000031666902 DATA DI
ACCENSIONE C/C 11/02/2008;

Generalità della persona delegata ad operare sui conti correnti sopra indicati:

MASSIMO ORLANDI C.F. RLNMSM64M06D403Q nato a Empoli il
06/08/1964, residente a BARBERINO TAVARNELLE (FI) in_VIA
LOCALITA' SANT'APPIANO 17/A.

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà all'appaltatore per iscritto, tramite posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

**Art. 7 – Elaborati progettuali e/o specifiche tecniche e documenti
previsti per la sicurezza**

1. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dai documenti di progetto richiamati nel contratto di Accordo Quadro.
2. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
 - a) Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - b) Piano Operativo di Sicurezza;
 - c) DUVRI;
 - d) Capitolato Speciale d'Appalto.

ancorché non materialmente allegati ma custoditi presso la struttura di riferimento.

2. Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di quanto contenuto e richiamato dai sopra elencati piani per la sicurezza.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 12 del contratto Accordo Quadro e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle opere per le quali dovrà ottenere, nel rispetto e alle condizioni previste dalla citata norma, esplicita autorizzazione dalla stazione

appaltante.

Art. 9 - Garanzie assicurative

1. L'Appaltatore ha già prestato garanzia assicurativa che tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del Codice, così come indicato all'art.11 del contratto Accordo Quadro.
2. L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, nella misura pari al 8,176% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro (in applicazione delle riduzioni spettanti ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante garanzia fidejussoria così come indicato all'art. 10 del contratto Accordo Quadro.

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

1. I lavori disposti dal presente contratto applicativo sono oggetto del certificato di regolare esecuzione ad ultimazione degli stessi con le specifiche indicate nel contratto Accordo quadro.

Art. 11 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con espressa rinuncia ad ogni altra modalità. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 12 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda USL Toscana centro, mentre l'imposta di bollo sul contratto, sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto è a carico dell'Appaltatore.

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Art. 13 – Divieto di pantouflage

1.L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di divieto di pantouflage.

Art. 14 – Disposizioni finali

1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e ai regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato speciale d'appalto e al contratto Accordo Quadro.

2.Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di invio del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

Firmato digitalmente

per l'Azienda USL Toscana centro

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

Il presente contratto, composto di n. pagine 9 viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, totalmente a carico della controparte in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR n. 672 del 26/10/1972.

**ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Orlandi Massimo dell'Impresa OLV SRL dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 - Pagamenti e penali, 9 - Garanzie assicurative, 11 - Controversie e 12 - Spese contrattuali, imposte e tasse.

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore
